

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 15/02/2024

L'anno 2024 addì 15 del mese di febbraio alle ore 21:25 nella sala consiliare Pietro Sanua sotto la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO	Presente	SPAGNUOLO ANGELO	Presente
CASARINI GIANDOMENICO	Presente	MASIERO ROBERTO	Presente
ASTORI ILARIO	Presente	MORETTO SABRINA	Presente
BOSI IACOPO	Presente	VITALI GIANLUCA	Presente
LAGONA GIUSEPPE	Presente	ERRANTE FILIPPO	Presente
CAIMI SABRINA	Presente	MAGISANO FRANCESCO	Assente
MERLINO DOMENICO	Presente	POGLIAGHI RITA	Presente
RAMPONI PIERLUIGI	Presente	MEI ROBERTO	Assente
ROMANO ANDREA	Presente	RIGGIO MARIA	Presente
SPACCINI LUIGINA	Presente	INFOSINI GIUSEPPE	Presente
GATTA SILVANA	Presente	RAPETTI LUIGI	Presente
GESMUNDO MARCO	Presente	SACCINTO ANTONIO	Presente
CABRERA MAYRA	Presente		

Totale presenti: 23

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, la Dott.ssa COLACICCO MARANTA.

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara	Presente	Assessore MAGNONI Maurizio	Presente
Assessore BERTINI Andrea	Presente	Assessora RENNA Giulia	Presente
Assessora CRISAFULLI Angela	Presente	Assessore SALCUNI Stefano	Presente
Assessore DI STEFANO Francesco	Presente		

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della Legge 16 marzo 2017, n. 30, “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile” è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile”; in tale Decreto Legislativo:

- ✓ all’art. 1 vengono indicate la definizione e le finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- ✓ l’art 2 recita *“Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”*;
- ✓ l’art. 3, comma 1 lettera c) prevede che i Sindaci e i Sindaci metropolitani siano definiti, nell’ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, mentre le relative attribuzioni sono disciplinate dall’art. 6 del suddetto D.Lgs 1/2018;
- ✓ all’art. 12 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definite le responsabilità del Sindaco ed in particolare così come disciplinato al comma 1 lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni;
- ✓ l’art. 35 prevede che: *“1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:*
 - a *che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;*
 - b *che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.”*;

- Il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale e provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di ente del Terzo settore;

Viste:

- la L.R. n. 27 del 29 dicembre 2021 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", la quale introduce nell'ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale contenuta nel Codice della protezione civile e adattandola alle realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia;

- la DGR n. XII/695 del 17/07/2023 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLO "SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DEI GRUPPI COMUNALI, INTERCOMUNALI, PROVINCIALI E METROPOLITANI DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA", IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE DEL 22 DICEMBRE 2022 (GURI N. 53 DEL 3 MARZO 2023) ED APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ADEGUAMENTO PER I GRUPPI COMUNALI, INTERCOMUNALI, PROVINCIALI E METROPOLITANI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCENTE)"*;

Considerato che il Codice della Protezione Civile:

- prevede la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato;

- dispone che la partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante Enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali che svolgono attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del D. Lgs n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

dispone, altresì, che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo Comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs 117/2017;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/06/2001, con la quale è stato costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 17/06/2008 con la quale il gruppo comunale di Protezione Civile è stato titolato "Gruppo Comunale di Protezione Civile Giorgio Ravasenghi" per le motivazioni nella stessa indicate;

Dato atto che, al fine di dare attuazione alle previsioni della vigente legislazione nazionale e regionale, che attribuiscono ai Comuni importanti funzioni in materia di Protezione Civile, si rende necessario ridefinire la disciplina, la costituzione ed il funzionamento delle attività del Volontariato Comunale di Protezione Civile;

Vista la proposta di Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (all.1);

Acquisito ed allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area 4 ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Stefano Salcuni;

Intervengono i Consiglieri: Gianluca Vitali, Filippo Errante, Antonio Saccinto, Angelo Spagnuolo.

La trascrizione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale e la discussione risulta altresì riproducibile dalla registrazione della seduta svoltasi in diretta streaming e presente sul sito web istituzionale del Comune di Corsico.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- 1 **di approvare**, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile”, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione (All. 1);
- 2 **di dare** atto che l'entrata in vigore del presente Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile comporterà la contemporanea abrogazione del precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/06/2001;
- 3 **di stabilire** che le elezioni del Consiglio Direttivo e del Coordinatore del gruppo devono essere indette e svolte entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento;
- 4 **di comunicare** al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Corsico l'approvazione del presente atto;

Successivamente stante l'urgenza a procedere si passa alla votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 - IV^ comma - del D.Lgs 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio
CASARINI GIANDOMENICO

Il Segretario Generale
COLACICCO MARANTA



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Indice

- Art. 1 Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile**
- Art. 2 Il Sindaco**
- Art. 3 Obiettivi del Gruppo**
- Art. 4 Attività del Gruppo**
- Art. 5 Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione**
- Art. 6 Volontari effettivi**
- Art. 7 Perdita della qualità di appartenente al Gruppo**
- Art. 8 Diritti dei volontari**
- Art. 9 Doveri dei volontari**
- Art. 10 Organi del Gruppo**
- Art. 11 Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo**
- Art. 12 Consiglio Direttivo**
- Art. 13 Coordinatore operativo**
- Art. 14 Organizzazione operativa del Gruppo**
- Art. 15 Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**
- Art. 16 Norme amministrative e finanziarie**

Art. 1
Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 20/06/2001 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Corsico, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Corsico in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del d.lgs. n. 117/2017.
- 2) Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Lombardia e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri Enti del Terzo Settore».

Art. 2
Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3
Obiettivi del Gruppo

- 1) Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il Gruppo concorre al servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4
Attività del Gruppo

- 1) L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al d.lgs. n. 81/2008 e atti conseguenti.

- 2) Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione Civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- il Registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5

Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) L'ammissione al Gruppo è consentita a tutti i soggetti maggiorenni di età pari o inferiore ai settantacinque anni e con idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontariato comprovata da documentazione medica da prodursi a cura dell'interessato. I soggetti di età compresa tra i settanta e i settantacinque anni possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative.
- 3) Al Gruppo quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) Ai sensi del Regolamento Regionale 10/2022, art. 6 c.5 lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone o il patrimonio o contro la pubblica amministrazione o contro l'ordine pubblico.
- 5) L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 6) L'ammissione avviene a seguito di colloquio conoscitivo con il Coordinatore operativo e di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 13.
 - 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
 - 8) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 9) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all' articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 7 Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

- 1) La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo scorretto del logo di Protezione Civile sui canali social non istituzionali;
 - e) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10

del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta al Coordinatore Operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al Gruppo il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di Protezione Civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal Gruppo o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 Organi del Gruppo

- 1) Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11
Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 12
Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;

- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di Protezione Civile.

Art. 13 **Coordinatore operativo**

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11, comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 3) Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 4) Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
- 5) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco e all'assessore con delega le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
- 6) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 7) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 8) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
- 9) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
- 10) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.

- 11) L'Assemblea ai sensi dell'articolo 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14

Organizzazione operativa del Gruppo

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41, comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

Art. 15

Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16
Norme amministrative e finanziarie

Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.

Nel bilancio del Comune sono previsti:

- a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
- b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.

Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.



APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza dell'azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall'art.3 co.1 lettera d) Legge n.213/2012 poiché la lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involga l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Corsico li, 02/02/2024

Sottoscritto dal Dirigente
POLIZIA LOCALE
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale



APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sulla presente proposta di deliberazione n. 3823/2023, **non si esprime**, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. **PARERE** di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e patrimonio dell'ente.

Corsico, li 02/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanziario
(ZENDRA ERMANNO)
con firma digitale